

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1976, n. 18
Norme per l'assistenza dialitica domiciliare.
(BUR n. 44 del 3 dicembre 1976)

Art. 1

1. La Regione assicura oltre il servizio di emodialisi ospedaliero, un servizio di dialisi gestita dal singolo paziente che lo esegue, a sua richiesta, senza la presenza di personale medico, avvalendosi dell'apporto collaborativo e subordinato di un assistente, familiare o terzo, presso:

- a) il proprio domicilio;
- b) in altro locale anche ad uso comune tra più emodializzati, messo a disposizione da un ente ospedaliero o altro ente pubblico.

Art. 2

1. I locali, nei quali i pazienti intendono eseguire la dialisi di cui ai punti a) e b) dell'art. precedente, devono essere previamente riconosciuti idonei dal medico responsabile del centro di emodialisi di riferimento di cui al successivo art. 3 o da altro medico da lui designato, che sarà coadiuvato da un tecnico dipendente dallo stesso ente per la parte relativa alle strutture ed ai servizi.

2. In tutte le ipotesi in cui la condotta operativa sia affidata direttamente al paziente, questi e, altresì, l'assistente da lui designato devono essere stati istruiti e ritenuti idonei a norma delle successive disposizioni.

3. Nella ipotesi di locali messi a disposizione del singolo o di più pazienti, da un ente ospedaliero, lo stesso ente assicura al paziente che ne sia sprovvisto l'assistenza opportuna anche mediante proprio personale istruito e ritenuto idoneo a norma delle successive disposizioni.

4. Nel caso di locali messi a disposizione da ente pubblico diverso da quello ospedaliero la spesa relativa fa carico all'ente ospedaliero di riferimento.

Art. 3

1. La Giunta regionale, sentito il comitato tecnico-scientifico di cui alla L.R. n. 8 del 3.02.1975,¹ identifica le strutture ospedaliere presso le quali i responsabili dei servizi di emodialisi possono organizzare, a domanda, anche singola, dei pazienti, corsi di addestramento della durata di tre mesi per l'apprendimento delle pratiche necessarie all'esecuzione della dialisi, delle conoscenze cliniche indispensabili e delle norme igieniche relative.

2. A domanda, anche singola, dei pazienti già addestrati e riconosciuti idonei, gli stessi responsabili dei servizi di cui al precedente comma, organizzano incontri di aggiornamento tecnico-clinici.

3. La direzione dei corsi di addestramento e degli incontri di aggiornamento è assunta dal responsabile del servizio di emodialisi o da altro medico da questi designato.

¹ Comitato soppresso con l'art. 15 della L.R. 30 novembre 1981, n. 18

4. Ai fini della presente legge il servizio ospedaliero di emodialisi che ha provveduto allo addestramento del paziente è per lo stesso il centro ospedaliero di riferimento.

Art. 4

1. Le domande di addestramento o di perfezionamento di cui all'art. precedente devono essere presentate al responsabile del servizio dialisi dove si intende frequentare il corso.

2. Per i casi di trattamento senza l'assistenza di personale designato dall'ospedale, le domande devono indicare oltre alle generalità del soggetto, quelle del terzo che si impegna ad assistere il malato nel corso del trattamento terapeutico; le domande devono essere sottoscritte dal paziente e dalla persona che intende assisterlo.

Art. 5

1. Il responsabile del servizio di emodialisi, di concerto con il direttore sanitario ed in collaborazione con i medici ed i tecnici incaricati dell'addestramento alla dialisi determina gli argomenti teorico-pratici del corso e le modalità di svolgimento in relazione anche al tipo di apparecchiatura emodialitica utilizzata per il trattamento.

2. I corsi sono svolti da personale medico e paramedico esperto nell'esecuzione del trattamento dialitico, sotto la direzione del responsabile preposto alla direzione del corso.

Art. 6

1. L'idoneità del paziente ad eseguire direttamente il trattamento emodialitico e quella dell'assistente o del personale ospedaliero destinato a prestare servizio di assistenza è riconosciuta e certificata dal direttore del corso previo parere del personale del corso e dell'assistente sociale.

Art. 7

1. Le apparecchiature da usarsi per la dialisi di cui alla presente legge sono acquistate dall'ente ospedaliero di riferimento, previo parere del comitato tecnico scientifico di cui alla legge regionale n. 8 del 3 febbraio 1975, e le relative spese gravano sul fondo regionale per l'assistenza ospedaliera di cui all'art. 1 della legge regionale 16 gennaio 1975, n. 3.

2. Gravano altresì sullo stesso fondo tutte le spese di impianto e di manutenzione delle stesse apparecchiature, nonché quelle per l'impianto telefonico preferenziale diretto con il centro di emodialisi di riferimento.

3. Sulla base dei dati analiticamente forniti dai centri ospedalieri di riferimento, la Giunta trasmette al Consiglio regionale, al termine di ogni anno, dettagliata relazione consuntiva in ordine alle apparecchiature acquistate, ai costi ed all'andamento del servizio nonché una relazione programmatica in ordine agli interventi ed agli oneri previsti per l'anno successivo.

Art. 8

1. I centri ospedalieri di riferimento garantiscono la assistenza tecnico-medica necessaria alla dialisi disciplinata dalla presente legge.

Art. 9

1. Le sedute di dialisi devono avvenire secondo i giorni e gli orari concordati con il centro di riferimento.

2. Le sedute che si discostino da quanto concordato devono essere tempestivamente segnalate.

3. I pazienti devono condurre il trattamento secondo le metodiche apprese o comunque prescritte. Non sono consentite variazioni se non preventivamente concordate con il servizio.

4. I pazienti devono segnalare al centro ospedaliero di riferimento l'avvenuto trattamento emodialitico e comunque ogni avvenimento che vi si riferisca.

Art. 10

1. I pazienti in trattamento dialitico di cui alla presente legge sono tenuti a sottoporsi ai controlli clinico-laboratoristici e tecnici prescritti dal servizio di emodialisi del centro ospedaliero di riferimento e ad attenersi alle istruzioni inerenti al "controllo tecnico-clinico" predisposto dal centro1.

2. I pazienti sono tenuti, altresì, al corretto uso e alla buona conservazione degli apparecchi e dei materiali ricevuti, nonché alla loro restituzione con i materiali inutilizzati al termine della terapia o nel caso in cui cessi il rapporto con il servizio ospedaliero che li ha forniti.

Art. 11

1. Il responsabile del servizio di emodialisi, in base al giudizio espresso dal medico incaricato della sorveglianza dei pazienti, può interrompere il trattamento per esigenze cliniche ed organizzative e quando l'inosservanza delle istruzioni da parte del paziente possa risultare pericolosa per la sua incolumità.

2. Anche il paziente può richiedere, con domanda scritta, la sospensione del trattamento. In entrambi i casi la decisione implica il rientro nei turni del centro ospedaliero di riferimento.

3. In caso di emergenza il dializzato potrà rientrare immediatamente nel centro dialisi che a tal fine assicura una adeguata riserva di posti.

Art. 12

1. Il trasferimento del paziente in trattamento in sede diversa da quella per la quale si era ottenuta l'autorizzazione deve essere autorizzata dal centro ospedaliero di riferimento.

Art. 13

1. L'ente ospedaliero provvede alla stipulazione di contratti assicurativi per infortuni comunque derivanti ai pazienti nel corso della pratica emodialitica

Art. 14

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte, per l'anno 1976, con i fondi iscritti al capitolo 10700 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1976 "Spese per l'assistenza ospedaliera (art. 14, legge 17 agosto 1974, n. 386)" e, per gli esercizi successivi, con gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di bilancio

Art. 15

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.